

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'articolo 1 del regolamento (UE) n.2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, e stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2020, Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano fanno parte del territorio doganale dell'Unione Europea;

VISTA la direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE, ai fini dell'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio dell'Unione e nell'ambito territoriale di applicazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della predetta direttiva, che modificando l'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE, prevede che Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, pur facendo parte del territorio dell'Unione europea, restano tuttavia esclusi dalla applicazione territoriale della direttiva IVA;

VISTA la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise e che costituisce la rifusione della direttiva 2008/118/CE;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 3, della predetta direttiva, secondo il quale gli Stati membri possono applicare imposte: a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa; b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari;

VISTO l'articolo 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), nella misura pari al 7,7% della base imponibile, applicabile dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;

CONSIDERATO che l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2016, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ferme restando le disposizioni comunitarie, non vieta ad uno Stato membro di mantenere o introdurre un'imposta, tra l'altro, sulle accise purchè non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, e sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità di versamento, di accertamento e di riscossione della predetta imposta locale di consumo di Campione d'Italia;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO in particolare l'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che ha, tra l'altro, previsto che con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, attualmente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

VISTO l'Avviso di concorso, pubblicato il 31 marzo 2021 sul sito web dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con il quale l'Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, riconosciuta l'utilità e l'opportunità nell'interesse pubblico, ha deciso l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio nel Comune di Campione d'Italia (CO);

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuate in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle di cui all'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere all'adeguamento dei prezzi in tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, immessi in consumo esclusivamente nel territorio del Comune di Campione d'Italia per il tramite della rete di vendita ufficiale;

RILEVATA altresì la necessità di evitare che l'agevolazione fiscale IVA, estesa dal legislatore unionale a beneficio degli operatori economici locali, nonché dei consumatori finali di Campione d'Italia, non venga vanificata secondo il fenomeno della traslazione del minor prezzo dei tabacchi lavorati, a seguito di una diversa ripartizione delle sue componenti, a vantaggio di altri soggetti della filiera;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**ARTICOLO 1**

1. A decorrere dalla data del 1° settembre 2021, tenuto conto dell'esclusione dalla applicazione territoriale per il Comune di Campione d'Italia (CO) della direttiva n. 2006/112/CE e dell'applicazione dell'imposta locale sul consumo (ILCCI) fissata nella misura pari al 7,7% della base imponibile, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, commercializzati sul territorio nazionale e destinati ad essere immessi in consumo all'interno del territorio di Campione d'Italia, sono adeguati in ragione della minore incidenza fiscale.

ARTICOLO 2

1. Per l'effetto di quanto riportato all'articolo 1, i prezzi dei tabacchi lavorati, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio del Comune di Campione d'Italia (CO), con l'indicazione del prezzo finale di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta locale di consumo (ILCCI), sono pubblicati in apposita sezione sul sito internet dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna